

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto, **Gianluigi Ciamarra**, in qualità di **Presidente dell'Associazione ITALIA NOSTRA APS - SEZIONE DI CAMPOBASSO**,

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID:10462 - Progetto di un impianto eolico denominato "LUCE" costituito da n. 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva pari a 86,4 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in Località Loie nel Comune di Riccia (CB)

CODICE PROCEDURA ID 10462 - <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/10302>

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- x - Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Aspetti paesaggistici e storico-culturali

ASPETTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E CULTURALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- x Atmosfera
- x Ambiente idrico
- x Suolo e sottosuolo
- x Rumore, vibrazioni, radiazioni
- x Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- x Beni culturali e paesaggio
- x Monitoraggio ambientale

Altre criticità presentate dal progetto relative alle distanze e alla incompatibilità ambientale, paesaggistica e del patrimonio storico-culturale con il progetto in questione

OSSERVAZIONI di ITALIA NOSTRA APS Sezione di CAMPOBASSO

al "Progetto di un impianto eolico denominato LUCE e costituito da n.12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva pari a 86,4 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in Località Loie nel Comune di Riccia (CB)", nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale pendente presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Codice procedura ID 10462 -

PREMESSA

Nel 2022 venne presentato, da parte della SOC. NEW GREEN ENERGY, un progetto per un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, per una potenza nominale complessiva di 39,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Riccia (CB) con le relative opere di connessione alla RTN previste nei Comuni di Cercemaggiore (CB) e Castelpagano (BN) –ID_VIP:7323.

Nelle osservazioni presentate dal sottoscritto, in qualità di Presidente della Sezione di ITALIA NOSTRA APS Campobasso, veniva tra le altre cose evidenziato il fatto che la localizzazione del progetto in questione fosse la stessa di un progetto precedentemente presentato dalla stessa ditta, non autorizzato dalla Regione Molise ed annullato, dopo una sentenza del TAR (sentenza n. 6923 del 7 gennaio 2018), favorevole alla ditta proponente, dal Consiglio di Stato, il quale ha rilevato che il territorio sommitale di alta collina di Riccia, “*caratterizzato da aree con pregio naturalistico e ambientale, oltre che culturale*”, risulterebbe **notevolmente alterato dalla realizzazione di un parco eolico**”.

In data 22.7.2022 la ditta RINNOVABILI SUD 2 s.r.l. ha presentato un progetto per un parco eolico (ID 8777) costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di MW e un impianto di accumulo elettrochimico della potenza di 10 MW da realizzarsi nei Comuni di Riccia e Cercemaggiore, entrambi in provincia di Campobasso. La stessa ditta RINNOVABILI SUD 2, con le osservazioni inviate al MASE in data 13.11.23, rilevava che il progetto “LUCE”, oggetto delle presenti osservazioni, risulta sostanzialmente sovrapposto al suo e che in tutti i casi non sarebbero state rispettate neppure le distanze minime di sicurezza tra gli aerogeneratori che sono tutte inferiori ai tre diametri di rotore, ovvero a 516 mt.

___000___

Il territorio interessato al progetto LUCE EOLICA in esame non è lontano da quello relativamente al quale sono stati presentati i due progetti della Soc. New Green Energy (l'uno -ID:7323- non più autorizzato in virtù della predetta sentenza del Consiglio di Stato e l'altro (ID: 10472) a tutt'oggi sottoposto a istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC); tale localizzazione, infatti, dista non più di 900/1000 mt dal territorio prescelto per il progetto LUCE, ragion per cui le criticità evidenziate in relazione ai suddetti due progetti della Soc. New Green Energy, valgono anche per il progetto presentato dalla Soc. LUCE EOLICA s.r.l. la cui realizzazione contribuirebbe ad aggravare una situazione già critica riguardante il territorio di Riccia. Territorio che, oltre a presentare diverse aree sottoposte a tutela paesaggistica ex lege ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. c) e lett. g) D.Lgs. 42/2004, ossia torrenti e boschi, è complessivamente caratterizzato da componenti altamente qualitative, in particolare quelle morfologiche, agrarie e rurali ma anche culturali, considerata la presenza su grandissima parte del territorio di molte testimonianze archeologiche e storiche ancora ben evidenti, nonché di antichi percorsi segnati da sistemi di croci votive e viarie, oggetto di tutela diretta e indiretta.

L'analisi della ditta proponente e la documentazione fotografica a corredo di tale analisi è superficiale e non idonea a rendere l'idea del contesto paesaggistico in cui si pone il territorio di Riccia che offre all'osservatore un quadro panoramico che spazia a 360° dai suoi punti più alti, permettendo un'ampia visuale sul vicino territorio campano e pugliese, nonché sino ai monti del Matese e delle Mainarde. La relazione e le immagini allegate a suo supporto sono assolutamente insufficienti e inadeguate, in pratica, a determinare la compatibilità dell'impianto proposto con le caratteristiche qualitative e percettive del territorio in questione, ben rimarcate, nella sua

generalità, nella sentenza del Consiglio di Stato alla quale si è accennato.

Il progetto in esame, collocandosi in un paesaggio di qualità, presenta diverse criticità sia con riferimento alla interferenza visiva con le zone tutelate ex art.142 del n. 42/2004, sia rispetto ai tanti punti di osservazione (belvederi) esistenti nel centro abitato e nell'area collinare adiacente al paese; sia, inoltre, rispetto a Beni non ancora sottoposti a verifica culturale e ai Beni Paesaggistici" di cui all'art. 136 D.Lgs. 42/2004, agli immobili e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico esistenti all'interno del buffer di 10 km (vedasi pag. 39 della Relazione ambientale relativamente ai quali beni, seppur essi distanti dal sito, risulta evidente l'impatto visivo che verrebbe prodotto dall'impianto in questione).

CRITICITA' DEL PROGETTO SOTTO ALTRI ASPETTI


Rispetto alle aree tutelate ex art. 142 d.lgs. 42/2004, la pala LU09 ricade interamente in un'area boscata, mentre ben altre 5 pale si collocano ad una distanza variabile tra i 12 e i 112 mt. dalle zone boscate: LU12 a circa 112 metri; LU10 a circa 108 metri; LU07 a circa 37 metri; LU02 a circa 30 metri; LU01 a circa 100 metri (le pale L11 e L12 ricadono in prossimità del bosco di Castelvetero e del bosco Mazzocca, entrambi tutelati: zone ZPS E ZSC).

Anche alcune porzioni delle piazzole e della viabilità ricadono in zona boschiva; numerosi tratti del cavidotto, inoltre, attraversano vari territori coperti da boschi tutelati ai sensi della citata normativa. **Risulta di tutta evidenza che per la realizzazione dell'opera necessiterebbe il taglio di un numero rilevante di alberi sia all'interno delle aree boscate che in prossimità delle stesse.**

Anche per quanto riguarda i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua, oggetto di tutela, verrebbe violato il dettato del suddetto art. 142 sulle distanze sia con riferimento a due tratti di viabilità di nuova realizzazione previsti nel progetto, i quali si sovrappongono alla fascia di rispetto di 150 m dei fiumi, sia, ancora, riguardo al cavidotto interrato di connessione, il quale intersecherebbe i Torrenti Chiusano e Tappino.

Vari tratti del cavidotto attraversano aree boscate tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. g del D.Lgs. 42/2004, mentre una parte del cavidotto di connessione attraversa due aree denominate: "Lago di Occhito" e Valle Fortore.

L'area Important Bird Areas – IBA126 dei Monti della Daunia - dista meno di 5 Km dal layout proposto. (distanza minima 5,8 km)



Altra grave interferenza riguarda il tratturo Castel di Sangro – Lucera (tutelato dall'art. 142 d.lgs. n. 42/2004 e da vincolo archeologico ex lege) in agro di Gambatesa, dove è prevista la realizzazione del cavidotto interrato di connessione che conduce alla nuova stazione elettrica, il quale cavidotto non solo si pone nelle sue vicinanze del tratturo, ma addirittura lo attraversa per un tratto (ben 1 km),

Anche sotto l'aspetto del rischio idrogeologico le criticità che il progetto presenta non sono assolutamente da sottovalutare se è vero, come è vero, che parti dell'area interessata dall'intervento, nonché quella ad essa contigua, sono catalogate nella Carta di pericolosità del PTCP di Campobasso: ben 3 aerogeneratori (08,09 e10),

con le relative piazzole temporanee e definitive, sono ubicati in corrispondenza di un'area classificata come "area di frana", mentre sia la strada che porta alla 07 che il cavidotto interrato di connessione attraversano in più punti "aree di frana".

Per ciò che riguarda la matrice storico-culturale, nella relazione del proponente la relativa analisi è liquidata in poche righe, laddove ci si limita ad affermare che "nessuna WTG di progetto e relative aree di ingombro (piazzola definitiva e temporanea), così come la viabilità di progetto, ricade all'interno delle perimetrazioni dei beni storico – culturali; che la LU06 è ubicata ad una distanza di circa 300 metri dalla chiesa di S. Michele e che una parte di cavidotto interrato di connessione scorre in prossimità del Tratturo Castel di Sangro – Lucera".

L'intero territorio di Riccia è stato sede di importanti insediamenti già in epoca sannita e numerosissimi sono i ritrovamenti di tegole, di oggetti di ceramica a vernice nera e scorie ferrose nell'agro riccese che attestano la frequentazione di quel popolo nell'area in esame. A tal proposito, si riporta quanto pubblicato da Rosa Maria Nicolai in "Schede sintetiche dei ripostigli" dove, alla voce Riccia (CB), si legge: "Il gruzzolo (tesoretto) è stato trovato nel 1873, sembra fosse costituito da 3005 denari e 150 vittoriati. Le emissioni più recenti sono i denari del 126 a.C." (https://www.monetaecivilta.it/denario_repubblicano/schede_ripostigli.pdf)

Lo storico Amorosa, nel suo lavoro di inizio novecento, sostiene che Riccia abbia avuto origine da una colonia romana stabilitasi sul territorio in conseguenza della legge sillana. In un passo delle cronache delle Colonie, Sesto Giulio Frontino annota che "...Aricia oppidum pro lege Sullana ...", da cui il nome Riccia sarebbe semplicemente la riproposizione del luogo di origine della colonia, l'attuale Ariccia laziale. L'"Aricia" romana diventa "Saricia" nei documenti del secolo XII, ed ancora "Ricia" e "Aritiae" durante il secolo XIV, infine "Ritia" nei decreti della Curia del XVII secolo per giungere alla denominazione attuale".

Riccìa, è quindi un comune ricco di storia: lo dimostrano le numerose testimonianze sparse sul suo territorio e nel circondario come, ad esempio, l'insediamento di epoca sannitica di Toppo Castellana, rioccupato, dopo la sua distruzione, in epoca medioevale; così come le aree archeologiche costituite da cinte sannitiche (Monte Saraceno, Cercemaggiore, Gildone); come tutti i beni sottoposti a tutela con DM e DDR. e come, in epoca più recente, **il sistema di croci votive e viarie**, alcune (4) lungo l'antico percorso per Benevento, altre (2) in direzione di Castelpagano, tutte sottoposte a tutela.

Tra le altre non meno importanti criticità, vanno segnalate quelle:

- a) che attengono al consumo di quel suolo che rappresenta una risorsa naturale non rinnovabile e indispensabile, sottratta all'attività agricola estensiva della zona, la quale zona, per quanto rimarcato dalla stessa ditta proponente, "è inserita in un contesto a vocazione agricola dominante, principalmente caratterizzato da colture agrarie intensive, estensive e arboree – anche differenziate con spazi naturali importanti – con buona presenza di aree boschive a querceti";
- b) relative alle distanze degli aerogeneratori dall'abitato: la legge regionale n. 621/2011 recita, all'art. 16.2 lett. c), che "la distanza dai fabbricati adibiti a civile abitazione non può essere inferiore a 400 mt e deve rispettare i limiti di legge in materia acustica". Molte abitazioni di tipo civile esistenti nell'area individuata per l'impianto, sono inferiori a detta distanza, come può evincersi da una più puntuale descrizione del Comune di Riccia nelle proprie Osservazioni;
- c) riguardanti la distanza di alcuni aerogeneratori rispetto alle strade comunali e stradali;
- d) dovute alle emissioni elettromagnetiche, al rumore e all'effetto ombreggiamento prodotto dalle macchine

eoliche in prossimità delle abitazioni;

e) riguardanti il rischio di collisioni per l'avifauna stanziale nelle immediate vicinanze del proposto impianto, anche in considerazione della vicinanza dei boschi Mazzocca, del bosco di Castelvetere e di altre zone boschive, habitat prediletti dalle specie animali;

f) dovute al rumore prodotto dalle macchine eoliche in prossimità delle suddette aree boschive, ricovero dell'avifauna.

g) relative alle possibili perdite di sorgenti o di vene di acqua sotterranea di cui la zona è ricca.

CONCLUSIONI

Nel negare l'Autorizzazione Unica alla Soc. New Green Energy per il primo progetto di cui in premessa, la Regione Molise, con la Determinazione Dirigenziale Regione Molise N. 192 del 24-01-2017 valutò oculatamente le risultanze istruttorie e attentamente verificò, sotto il profilo costituzionale, il coinvolgimento degli interessi tutelati, giungendo ad un giudizio di comparazione circa la **prevalenza delle esigenze di conservazione dei beni storico-archeologici, paesaggistici ed ambientali rispetto alle finalità caratterizzanti la iniziativa economica privata che comportano la trasformazione del territorio**. Tale giudizio venne rafforzato dal giudizio espresso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6923 del 7 gennaio 2018), investito della questione, il quale ha descritto l'area interessata dal progetto ***“come un territorio sommitale di alta collina, dove la presenza infrastrutturale è minima e le componenti rurali sono ben evidenti, che non può che risultare notevolmente alterato dalla realizzazione di un parco eolico”***; territorio ***“caratterizzato da aree con pregio naturalistico e ambientale, oltre che culturale, che rientrano comunque nell'elencazione delle aree sottoposte a tutela paesaggistica dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004”***; territorio ***“ricco di emergenze archeologiche paesaggistiche e storico artistiche (sistemi di croci votive e viarie) che connotano comunque il paesaggio”*** e, per ciò, ***“incompatibili - anche per parere del MiBACT - con la realizzazione dell'impianto eolico”***.

E' evidente che tale descrizione non poteva riferirsi alla sola zona riguardante la localizzazione dell'impianto, bensì ad un'area più vasta in cui sicuramente è da annoverare quella riguardante l'odierno progetto della Soc. Luce, la quale area, per caratteristiche e qualità paesaggistiche, ambientali e culturali, è pressoché simile.

Purtroppo, il comprensorio di Riccia, come quello di altri comuni del Molise centrale, non è parte dei Piani Territoriali Paesistico-Ambientali di Area Vasta (P.T.P.A.A.V.), ma ciò non vuol dire che sol per questo essi debbano subire ogni tipo di intervento che ne snaturi le caratteristiche e la vocazione e che ne umili il patrimonio storico e culturale ivi presente: **L'AMBITO TERRITORIALE DA CONSIDERARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, SIA CHE ESSA ABBA AD OGGETTO IL PAESAGGIO CHE I BENI CULTURALI, È BEN PIÙ AMPIO DI QUELLO DIRETTAMENTE INTERESSATO DALLA PRESENZA DI VINCOLI.**

Ben si comprende, da quanto sopra dedotto, quali conseguenze altamente impattanti verrebbero a verificarsi, in caso di autorizzazione del progetto, sul contesto ambientale, paesaggistico e storico, non solo del luogo individuato per la sua realizzazione, bensì su un territorio più vasto, modificandone i caratteri, cancellando la identità storica del territorio stesso ed ostacolando iniziative volte ad incentivare la gestione sostenibile delle risorse del territorio comunale ed a promuovere la funzione sociale, ricreativa e turistica dell'area. Iniziative confluite in un progetto candidato dal Comune di Riccia e intitolato ***“Comunità del Bosco Mazzocca”***, nel quale sono coinvolti imprenditori agricoli e privati cittadini e per il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali ha concesso un finanziamento di circa 93.000 euro. Il progetto, già avviato, si propone di sviluppare nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, formando e mettendo in rete gli agricoltori e i produttori locali, attraverso la riscoperta di antiche attività artigiane e attività imprenditoriali innovative; attività finalizzate a contrastare l'abbandono delle aree montane ed a **conservare e valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico, nell'ottica di una valorizzazione del settore forestale, agricolo, turistico e ambientale.**

(vedasi, a tal riguardo: <https://www.seitorri.it/la-comunita-del-bosco-mazzocca/>)

Infine, nell'ambito del procedimento istruttorio, ai fini dell'Autorizzazione non può non tenersi conto del fatto che il Molise ha raggiunto con ampio anticipo gli obiettivi ad esso assegnati per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili (35%) e stabiliti dal d.m. 15 marzo 2012 e che attualmente la produzione di energia è più del doppio rispetto al fabbisogno regionale, il che rende ancor più gravoso, ingiustificato e sproporzionato un ulteriore sacrificio in termini di perdita di suolo e di paesaggio, già sopportato da una regione di appena 4.461 km2, dalle caratteristiche prettamente rurali e ricca di attrattive naturali.

Il rischio di devastazione del territorio (non solo di Riccia, ma della intera regione che, nonostante abbia già dato molto in termini di produzione energetica da FER, è candidata ad una produzione di circa 1.000 MW entro il 2030, come risulterebbe dall'ultima bozza interministeriale in tema di ripartizione della potenza fra regioni e Province autonome) è alto, ma ancor più alto in tutto il territorio del Comune di Riccia (e zone limitrofe) per il quale, oltre al progetto oggetto delle presenti osservazioni, sono pendenti richieste per la realizzazione di altri 4 impianti industriali dell'eolico (non si chiamino "parchi"), come si evince dalla tabella che segue.

Progetto di un impianto eolico denominato "Riccia", costituito da 9 aerogeneratori di potenza pari a 6.6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 59.4 MW, da realizzarsi nei comuni di Riccia (CB), Ceremaggiore (CB), Castelpegano (BN) e Castelvetere in Val Fortore (BN).	RWE Renewables Italia S.r.l.
Progetto di un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5.6 MW, per una potenza nominale di 39.2 MW, da realizzarsi nel Comune di Riccia (CB) e, le relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ceremaggiore (CB) e Castelpegano (BN).	New Green Energy S.r.l.
Progetto di un parco eolico costituito da n.6 aerogeneratori aventi una potenza massima unitaria pari a 6.0 MW, per una potenza complessiva pari a 36.00 MW, e un impianto di accumulo elettrochimico della potenza di 10.80 MW, da realizzarsi nei comuni di Riccia (CB) e Ceremaggiore (CB).	Rinnovabili Sud Due S.r.l.
Progetto di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 55 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Riccia (CB), Tufara (CB), Gambatesa (CB), Castelpegano (BN).	EN.IT S.r.l.
Progetto di un impianto eolico denominato "LUCE" costituito da n. 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7.2 MW, per una potenza complessiva pari a 86.4 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in Località Lote nel Comune di Riccia (CB)	Luce Eolica S.r.l.
Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico composto da n. 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6.6 MW, per una potenza complessiva pari a 52.8 MW, denominato "Carpignano" localizzato nei Comuni di Tufara (CB) e Gambatesa (CB) e delle relative opere di connessione alla RTN site nei Comuni di Riccia (CB) e Ceremaggiore (CB).	RWE Renewables Italia S.r.l.

Per quanto omesso nelle presenti osservazioni – e comunque per un maggior approfondimento delle criticità e interferenze con esse rilevate -, si rimanda alle Osservazioni elaborate dal Comune di Riccia e dai Comuni di Gambatesa (CB) e Carlantino (FG), nonché allo studio di impatto archeologico in esse contenute.

Gianluigi Ciamarra - Presidente della Sezione di Italia Nostra Campobasso



Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale

delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(www.va.minambiente.it).

Gianluigi Ciamarra
Presidente di Italia Nostra Sezione di Campobasso



ELENCO ALLEGATI

- a) dati personali del sottoscritto;
- b) copia del documento di riconoscimento in corso

Campobasso, 28.11.2023

Il dichiarante

